



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 65/20
Lussemburgo, 28 maggio 2020

Sentenza nella causa T-399/16
CK Telecoms UK Investments / Commissione

Il Tribunale annulla la decisione della Commissione che ha respinto il progetto di acquisizione di Telefónica UK da parte di Hutchison 3G UK nel settore del mercato della telefonia mobile

L'11 maggio 2016¹ la Commissione ha adottato una decisione in cui, sulla base del regolamento sulle concentrazioni², ha bloccato la proposta acquisizione di Telefónica UK (in prosieguo: «O2») da parte di Hutchison 3G UK³ (in prosieguo: «Three»).

Secondo la Commissione, tale acquisizione avrebbe fatto venir meno un concorrente importante nel mercato della telefonia mobile del Regno Unito e l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe subito la concorrenza di due soli operatori di rete mobile, Everything Everywhere (EE), appartenente a British Telecom, e Vodafone. La Commissione riteneva che tale passaggio da quattro a tre concorrenti avrebbe comportato verosimilmente un aumento dei prezzi dei servizi di telefonia mobile nel Regno Unito e una limitazione della scelta per i consumatori. L'acquisizione avrebbe potuto anche incidere negativamente sulla qualità dei servizi per i consumatori ostacolando lo sviluppo dell'infrastruttura di rete mobile nel Regno Unito. Essa avrebbe infine ridotto il numero di operatori di rete mobile disposti a ospitare altri operatori mobili sulle proprie reti.

Three ha adito il Tribunale dell'Unione europea al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione.

Con la sentenza odierna, **il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della Commissione.**

I – Gli effetti dell'operazione sui prezzi e sulla qualità dei servizi ai consumatori non sono stati provati in diritto e sulla base dello standard probatorio richiesto

La valutazione della Commissione era fondata sulla considerazione che l'acquisizione avrebbe eliminato la concorrenza tra due potenti attori nel mercato britannico della telefonia mobile: uno, Three, sarebbe un'importante forza concorrenziale nel mercato britannico della telefonia mobile e l'altro, O2, deterrebbe una posizione forte; i due, insieme, sarebbero stati leader di mercato, con una quota pari al 40% circa. In particolare, la Commissione riteneva probabile che l'entità risultante dalla concentrazione sarebbe stata un concorrente meno aggressivo, che avrebbe aumentato i prezzi e che l'operazione avrebbe potuto inoltre incidere negativamente sulla capacità degli altri operatori di esercitare una concorrenza basata sui prezzi e attraverso altri parametri (innovazione, qualità della rete).

¹ Decisione C (2016) 2796 della Commissione, dell'11 maggio 2016, che dichiara l'operazione incompatibile con il mercato interno (caso COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK)

² Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ("il regolamento CE sulle concentrazioni") (GU 2004, L 24, pag. 1), come attuato dal regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004 (GU 2004, L 133, pag. 1).

³ Hutchison 3G UK Investments Ltd, controllata indiretta di CK Hutchison Holdings Ltd, è divenuta CK Telecoms UK Investments Ltd, ricorrente.

Dopo aver chiarito l'entità della modifica apportata dal regolamento sulle concentrazioni, nonché l'onere della prova e lo standard probatorio in materia di concentrazioni, **il Tribunale rileva che l'applicazione, da parte della Commissione, dei criteri di valutazione degli effetti cosiddetti «unilaterali» (o «non coordinati») - ossia, la nozione di «importante forza concorrenziale», la prossimità della concorrenza tra Three e O2 e l'analisi quantitativa degli effetti della concentrazione sui prezzi - è viziata da diversi errori di diritto e di valutazione.**

Il Tribunale riconosce che il regolamento sulle concentrazioni consente alla Commissione di vietare, in determinate circostanze, sui mercati oligopolistici, concentrazioni che, pur non dando luogo alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante individuale o collettiva, possono incidere sulle condizioni di concorrenza nel mercato in misura paragonabile a quella attribuibile a posizioni siffatte, conferendo all'entità risultante dalla concentrazione un potere che le consente di stabilire, essa stessa, i parametri di concorrenza e, segnatamente, di fissare i prezzi anziché accettarli. Tuttavia, **il solo effetto di riduzione delle pressioni concorrenziali sugli altri concorrenti, in linea di principio, non è di per sé sufficiente a dimostrare un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nell'ambito di una teoria del danno fondata su effetti non coordinati.**

Per quanto riguarda la qualificazione di Three come «importante forza concorrenziale», il Tribunale constata che la Commissione è incorsa in errore ritenendo che un'«importante forza concorrenziale» non abbia bisogno di distinguersi dai propri concorrenti in termini di impatto sulla concorrenza. Se così fosse, tale posizione le consentirebbe di qualificare come «importante forza concorrenziale» qualsiasi impresa, su un mercato oligopolistico, che eserciti una pressione concorrenziale.

Per quanto attiene inoltre alla valutazione della prossimità del rapporto di concorrenza, il Tribunale constata che, sebbene la Commissione abbia dimostrato che Three e O2 sono concorrenti relativamente vicini in una parte dei segmenti di un mercato, tale unico elemento, tuttavia, non è sufficiente a provare l'eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali reciprocamente esercitati dalle imprese partecipanti alla concentrazione e, di conseguenza, a dimostrare un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva.

Il Tribunale constata altresì che l'analisi quantitativa degli effetti della concentrazione sui prezzi, effettuata dalla Commissione, non dimostra, con un grado di probabilità **sufficientemente elevato, che i prezzi subirebbero un aumento significativo.**

II – La Commissione non ha dimostrato che gli effetti dell'operazione sugli accordi di condivisione di reti e sull'infrastruttura di rete mobile nel Regno Unito costituirebbero un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva

I quattro operatori di rete mobile attualmente presenti nel Regno Unito sono parti di due accordi di condivisione di rete: da un lato, EE e Three hanno unito le proprie reti sotto la denominazione «Mobile Broadband Network Limited» - MBNL; dall'altro, Vodafone e O2 hanno unito le proprie reti per creare «Beacon». Ciò consente loro di condividere i costi di sviluppo delle proprie reti pur continuando a farsi concorrenza a livello del commercio al dettaglio.

Secondo la Commissione, lo sviluppo futuro dell'insieme dell'infrastruttura di rete mobile nel Regno Unito sarebbe stato ostacolato in quanto l'entità risultante dalla concentrazione avrebbe preso parte ai due accordi di condivisione di rete, MBNL e Beacon. Essa avrebbe potuto avere una visione d'insieme dei piani di rete dei due concorrenti restanti, Vodafone ed EE, e avrebbe potuto indebolirli, ostacolando così il futuro sviluppo dell'infrastruttura di rete mobile nel paese. In particolare, secondo la Commissione, uno dei modi per indebolire la posizione concorrenziale di uno o dell'altro partner degli accordi di condivisione di reti sarebbe stato quello di ridurre la qualità della rete oggetto di tale accordo. Ciò sembrerebbe particolarmente pertinente per quanto riguarda il partner dell'accordo di condivisione di rete che non costituisca la base della rete consolidata dell'entità risultante dalla concentrazione.

Il Tribunale constata che un possibile disallineamento degli interessi tra i partner di un accordo di condivisione di rete, uno stravolgimento dei preesistenti accordi di condivisione di rete, o persino la loro risoluzione non costituiscono, in quanto tali, un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nell'ambito di una teoria del danno fondata su effetti non coordinati.

A tal riguardo, il Tribunale rileva, in primo luogo, che gli effetti della concentrazione relativi a un possibile esercizio del potere di mercato, sotto forma di scadimento dei servizi offerti o della qualità della propria rete da parte dell'entità risultante dalla fusione, non sono stati analizzati nella decisione impugnata, sebbene la valutazione di una possibile eliminazione degli importanti vincoli concorrenziali tra le imprese partecipanti alla concentrazione, nonché di una possibile riduzione della pressione concorrenziale sui restanti concorrenti, debba svolgere un ruolo centrale nella valutazione degli effetti non coordinati prodotti da una concentrazione.

Il Tribunale rileva, in secondo luogo, che, anche se l'entità risultante dalla concentrazione avesse privilegiato uno dei due accordi di condivisione della rete, in particolare inducendolo a ridurre i costi associati all'altra rete, ciò non potrebbe incidere negativamente in modo sproporzionato sulla posizione dell'altro partner dell'accordo di condivisione né potrebbe costituire un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, dal momento che la Commissione non ha dimostrato l'ipotesi che l'altro partner non avrebbe né la capacità né l'interesse di reagire a seguito di un aumento dei suoi costi e cesserebbe semplicemente di investire nella rete.

III – Gli effetti dell'operazione nel mercato all'ingrosso non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva

Oltre ai quattro operatori di rete mobile, nel Regno Unito esistono vari operatori «virtuali» presenti sul mercato al dettaglio della telefonia mobile, come Virgin Media, Talk Talk e Dixons Carphone, i quali utilizzano l'infrastruttura degli operatori di rete mobile «ospitanti» per fornire i propri servizi ai consumatori britannici.

Secondo la Commissione, il venir meno di Three quale «importante forza concorrenziale» e la conseguente riduzione del numero di reti mobili ospitanti avrebbero posto gli operatori virtuali in una posizione di negoziazione più scomoda per ottenere condizioni di accesso all'ingrosso favorevoli.

Il Tribunale ritiene che né le quote di mercato all'ingrosso detenute da Three, né il loro recente aumento giustifichino la sua qualificazione come «importante forza concorrenziale». La mera circostanza che Three abbia avuto un ruolo più importante nel gioco della concorrenza rispetto a quanto farebbe supporre la sua quota di mercato non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva, tanto più che non era controverso che la quota di mercato di Three fosse modesta.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575